



**COMUNE DI CASTRONUOVO DI
SANT'ANDREA**
(Provincia di Potenza)

UFFICIO DEL SINDACO

Partita I.V.A.	Cod. Fiscale	Telefono	Fax	C.A.P.	PEC
00240150763	82000350767	0973835045	0973835900	85030	comune.castronuovo@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 05 del 27/03/2023

OGGETTO: Pulizia e Manutenzione dei terreni privati in ambito urbano ed extraurbano.

IL SINDACO

PREMESSO CHE da verifiche effettuate dagli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;

CONSIDERATO CHE la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, possono provocare seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

RILEVATO CHE la regolare fruizione della viabilità pubblica può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, così come stabilito dall'art. 28 del Codice della Strada, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

CONSIDERATO CHE è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;

RITENUTO necessario provvedere alla prevenzione di incendi sui terreni, sulle strade comunali e vicinali, nonché alla radicale pulizia delle cunette necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

VISTI:

- gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.8.2000;
- il D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 21/11/2000, n. 353;

RITENUTO opportuno ed urgente provvedere in merito;

ORDINA

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone:

Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni siti nel territorio comunale, strade vicinali sia urbane che extraurbane o di aree incolte poste all'interno del centro abitato e non, di provvedere entro e non oltre il **30 aprile 2023**, e successivamente, ogni qualvolta necessario, all'esecuzione dei sotto elencati lavori :

1. pulizia delle aree lasciate abbandonate, sgombrando le stesse da erbe, da rovi, da infestanti varie e da ogni materiale in grado di poter bruciare;

2. sistemazione delle siepi e delle ripe dei fondi in modo da evitare il restringimento del piano viabile e l'ingombro dei fossi, dei canali di scolo e delle cunette stradali, che dovranno avere una sistemazione sufficiente ad evitare incendi e favorire lo smaltimento delle acque piovane;
3. rimozione, nell'immediatezza degli eventi, di alberi, ramaglie, detriti, pietrisco, fanghiglia che per effetto di incendi, intemperie o qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale da proprietà e fondi privati.

Qualora i proprietari di terreni non provvedano ad eseguire i lavori di cui sopra sarà emessa a loro carico ingiunzione per l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra elencate.

Essi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni che si dovessero verificare in conseguenza della loro negligenza e per inosservanza della presente ordinanza e delle prescrizioni impartite.

In caso di inottemperanza si provvederà di ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.

La violazione di cui al punto 1 della presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00 con le modalità previste dalla legge n. 689/1981

Le violazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente ordinanza comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 148,00 a € 594,00 come previsto dall'art. 29 del D.L. 30.04.1992 n. 285.

AVVERTE

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dall'adozione.

DEMANDA

1. Alla Polizia Locale
 - la vigilanza ai fini della corretta osservanza della presente ordinanza.
2. Al Responsabile dell'Area Tecnica
 - l'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, e dei dati catastali di ciascuno fondo, con tempestiva comunicazione agli agenti di Polizia Locale ai fini dell'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori,
 - l'esecuzione d'ufficio dei lavori di pulizia e bonifica dei siti per i quali si accerti l'inadempienza da parte di privati o altri soggetti, con conseguente addebito a carico dei trasgressori delle spese sostenute per l'intervento sostitutivo.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a:

1. Alla Stazione Carabinieri Forestali di Chiaromonte
(trasmessa a mezzo pec: fpz42702@pec.carabinieri.it);
2. Al Responsabile dell'Area Tecnica (SEDE);
3. Alla Polizia Locale di Castronuovo di Sant'Andrea (SEDE);
4. All'Albo pretorio Comunale (SEDE).

Castronuovo di Sant'Andrea, lì 27/03/2023

Il Sindaco
Antonio BULFARO